


Allegato A)



Comune di Casalpusterlengo

(Provincia di Lodi)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria ai sensi della Legge 27.12.2019
n. 160

Approvato con Atto C.C. n.del

in vigore dal 01.01.2020

SOMMARIO

Art. 1 - **OGGETTO**

Art. 2 - **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

Art. 3 - **SOGGETTO ATTIVO**

Art. 4 - **SOGGETTI PASSIVI**

Art. 5 - **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

Art. 6 - **CASI PARTICOLARI - AGEVOLAZIONI DI ALIQUOTA**

Art. 7 - **RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

Art. 8 - **ESENZIONI**

Art. 9 - **MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

Art. 10 - **VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

Art. 11 - **VERSAMENTI ED IMPORTI MINIMI**

Art. 12 - **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

Art.13 - **SANZIONI ED INTERESSI**

Art.14 - **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

Art.15 - **RATEAZIONI**

Art.16 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

Art.17 - **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Art. 18 - **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel Comune di Casalpusterlengo l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita al successivo articolo 5, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9.

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casalpusterlengo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriale del Comune, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Allo Stato è riservato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato ad aliquota stabilita dalla legge vigente, ad esclusione di quelli classificati in categoria D10.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (*leasing*), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente regolamento:

- a. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, sia coniugati che conviventi, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. N. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione spetta ad una sola di esse. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

- b. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante dello stesso l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
- c. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. N. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Non rientrano in tale agevolazione le aree edificabili su cui insistono impianti fotovoltaici.
- d. Per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 6 – CASI PARTICOLARI – AGEVOLAZIONI DI ALIQUOTA

1. Sono previste delle aliquote specifiche ed agevolate nei seguenti casi:

- a) per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, sono soggette ad una specifica aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria. Affinché si realizzi una concessione in uso gratuito il soggetto destinatario della concessione non deve essere proprietario dell’immobile avuto in uso.
- b) per l’unità immobiliare censita con categoria C1 e C3 utilizzata direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quella concessa in locazione, finalizzata all’esercizio dell’attività produttiva;
- c) per l’immobile di categoria catastale C1 utilizzato dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non venga svolta l'attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – gioco d'azzardo lecito;

d) per l'unità immobiliari appartenente alla categoria "D" che svolga effettivamente attività alberghiera;

2. Per poter usufruire di tale agevolazione occorre presentare una apposita comunicazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi e sino alla sussistenza della fattispecie prevista.

Articolo 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino anche in parte diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

Determina inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;

Non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas – luce – acqua - fognature). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di: - tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni; - pulitura, riparazione di manti di copertura e/o delle

pavimentazioni; - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici; - riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti; - rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- ❖ dal Responsabile del Settore Tecnico competente, o suo tecnico delegato, con perizia a carico del proprietario, che presenta la dichiarazione con allegata idonea documentazione.
- ❖ dal contribuente con presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

In ogni caso, tale riduzione, per quanto finora illustrato, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata all'Ente con le modalità ed entro i termini previsti.

Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari la riduzione d'imposta sarà applicata alla sola unità inagibile o inabitabile e non all'intero edificio.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 8 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati all'art. 1 comma 758 della Legge 27/12/2019, n. 160
2. Le esenzioni sono anche quelle previste all'art. 1, comma 759 della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Sono altresì esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
4. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena

di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3, operano solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 9 – MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, si dovrà tener conto dei seguenti moltiplicatori:

- **FABBRICATI (rendite rivalutate del 5%)**

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
A (NO A/10) – C/2-C/6-C/7	160
B- C/3, C/4 e C/5	140
D/5	80
A/10	80
D (NO D/5)	65
C/1	55

- **TERRENI AGRICOLI (reddito dominicale incrementato del 25%)**

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati	135
---	-----

Articolo 10 – VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione di strumenti urbanistici generali o attuativi.
2. In presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte per uso pubblico, successioni, che attestino il valore venale dell'area, il corrispondente importo ivi indicato, costituirà la base imponibile ai fini IMU.
3. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici comunali, la Giunta Comunale approva per zone omogenee, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel

territorio comunale. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, tali valori s'intendono confermati di anno in anno.

4. Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello preordinato dalla Giunta Comunale non si darà luogo a rimborso.
5. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta Comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
7. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
8. In caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 11 – VERSAMENTI ED IMPORTI MINIMI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto risulti inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro il termine di tre mesi

dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, sono tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

4. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 12- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Gli accertamenti IMU emessi dal 01/01/2020 sono esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 e devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso.
2. In caso di rateazione del debito, questa può essere accolta secondo quanto stabilito all'art. **15** del presente regolamento.
3. Le notifiche degli atti di accertamento dell'Imposta municipale propria sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.
4. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, la quota del cinque per cento del maggior gettito accertato e riscosso a seguito della emissione degli avvisi di accertamento IMU, è destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento delle risorse strumentali nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, così come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In sede di accertamento, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di **due punti percentuali**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Nell'attività di recupero delle annualità pregresse non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi risulti inferiore ad **euro 30,00**.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
2. Il rimborso deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dispongono rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad euro 30,00.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente regolamento.
5. Il contribuente può richiedere con apposita istanza all'ufficio comunale competente la compensazione del credito risultante ai fini Imu con un pagamento dovuto per lo stesso tributo.

Articolo 15 - RATEAZIONE

1. Per i debiti relativi all'imposta Municipale Propria, nel caso il contribuente versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, possono essere concesse, su richiesta motivata, dall'Ente Creditore dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad €. 100,00 per persona fisica ed €, 300,00 per le attività economiche, enti ed associazioni in genere.
- b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 36
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- c) qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
- d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale;
- e) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. La presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.

Articolo 16 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta a cui sono conferiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 17 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 e disciplinano l'imposta a partire dall'annualità 2020.